

giudizio di entrambi i conducenti le due macchine e il Tribunale di Roma, dopo un laborioso dibattimento, con sentenza del 12 febbraio 1934 li riteneva entrambi responsabili di omicidio colposo e di lesioni colpose, pur affermando la maggiore responsabilità del Galone. Con danno, pertanto, il Cavalli Gullio, autista dell'Istituto, a un anno e 7 mesi di reclusione ed il Galone ad anni 2 e mesi 2 di reclusione; entrambi, solidalmente ai danni verso le parti civili costituite in giudizio.

Le parti civili erano così costituite:

- 1°) La moglie del brigadiere, per sé e per figli minori in numero di sei;
- 2°) La figlia maggiore del brigadiere stesso, con lui convivente;
- 3°) Il padre del Mezzaroma.

Il Tribunale liquidò le seguenti somme:

- 1°) alla moglie del morto, in proprio e quale esercente la patria potestà sui sei figli minori, L. 130.000 per danni;
- 2°) alla figlia del Pasquali, Leonilde, maggiore di età, L. 20.000;
- 3°) al Mezzaroma L. 6.900.